



OGGETTO: Scadenza triennio 2023-2025 - Nuova Delibera CNFC per il recupero debito formativo ECM e in materia di "crediti compensativi".

Care Colleghe e cari Colleghi,

Vi informiamo che la **Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)**, nella riunione del 3 luglio u.s., con la [Delibera n. 1/2025](#), ha stabilito alcune nuove regole per il [recupero del debito formativo 2020/2022](#) e in materia di ["crediti compensativi" relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.](#)

In allegato alla Delibera è stato pubblicato il relativo materiale informativo per illustrare le relative modalità e gli strumenti a disposizione nel [portale del Co.Ge.A.P.S.](#) come di seguito rappresentati.

1. Recupero del debito formativo triennio 2020/2022 e spostamento crediti – Art. 1 Delibera n. 1/2025

Con la citata delibera (vedi precisamente l'art. 1), la CNFC ha definito le **modalità per effettuare lo spostamento di crediti ECM al triennio 2020/2022, al fine di regolarizzare la relativa posizione formativa.**

La Commissione ha **confermato** che l'**acquisizione dei crediti** formativi relativi al triennio 2020-2022 è **consentita fino al 31 dicembre 2025.**

Inoltre, la possibilità di [spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S.](#) è stata prorogata **fino al 30 giugno 2026.** Ciò in quanto la normativa ECM prevede che i **Provider** abbiano **90 giorni di tempo** dalla data di fine dell'evento formativo [per inviare all'Ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. la rendicontazione](#) degli eventi formativi tempistica fissata dalla per la rendicontazione.

All'interno del sopraindicato materiale informativo sono disponibili apposite [slide illustrative predisposte dall'AGENAS](#).

*** *** ***

2. Crediti compensativi trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022 – Art. 2 Delibera n. 1/2025

Nell'art. 2 della medesima Delibera sono illustrate le regole in materia di “crediti compensativi” relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, che sono crediti eccedenti l'obbligo formativo individuale che possono essere finalizzati alla compensazione dei debiti formativi dei trienni in cui il professionista non è certificabile e sono conseguibili fino al 31/12/2028”

La CNFC ha specificato che, ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma COGEAPS, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.

In merito, si segnala che le relative modalità operative sono dettagliate nell'Appendice operativa della Delibera stessa e attraverso specifiche [slide illustrative predisposte dall'AGENAS](#) tra il citato materiale informativo.

*** *** ***

3. Bonus certificabili – Art. 3 Delibera n. 1/2025

Infine, la Commissione ha stabilito che i professionisti certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 otterranno un **bonus extra di 20 crediti** che sarà imputato **al triennio in corso 2023-2025** e un **ulteriore bonus extra di 20 crediti** da imputarsi **al triennio 2026/2028**.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio. Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Nel citato materiale informativo sono disponibili apposite [slide illustrative predisposte dall'AGENAS](#).

*** *** ***

In generale, si rammenta che la **partecipazione alle attività formative ECM, oltre che obbligo giuridico**, costituisce **requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale, in quanto presupposto per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale**. Conseguentemente, sul farmacista incombe l'onere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute della collettività.

In conformità al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lett. I), del D.Lgs.C.P.S. 233/1946 e s.m.i. con l'art. 21 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, gli **Ordini territoriali sono tenuti a vigilare** sul corretto adempimento da parte degli iscritti di tale obbligo, a certificare il pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale e, infine, ad attestare, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati.

Peraltro a seguito dell'entrata in vigore della norma introdotta dall'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 e s.m.i., a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, l'**efficacia delle polizze assicurative** (di cui all'articolo 10 della L. n. 24/2017) è condizionata all'assolvimento, in **misura non inferiore al 70%** (settanta per cento), **dell'obbligo formativo** individuale dell'ultimo triennio ECM (N.B. attenzione anche all'esenzione automatica dei professionisti ultrasessantenni che svolgono attività saltuaria e l'obbligo del singolo sanitario di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il citato portale COGEAPS, essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM - cfr. circolari federali [n. 15329 del 2.5.2025](#), [circolare federale n. 14718 del 21.11.2023](#) e [n. 14162 del 2.1.2023](#))

*** *** ***

Cordialità e saluti

IL SEGRETARIO
Dr. Fulvio Ferrante

IL PRESIDENTE
Dr. Riccardo Mastrangeli